



INFORMATIVA

artt. 13-14 Regolamento UE 2016/679

Titolare del trattamento è

DATI SCUOLA	
Il legale rappresentante del Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Emilia Amalia MORTATI reperibile presso la sede del titolare del trattamento	Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è Informatica e Didattica s.a.s Via Dogana, 295 – 87032 Amantea (CS) Tel. 0982.41460 – e-mail indica@infocima.it Pec info@pec.infocima.it

INFORMATIVA per Famiglie e Alunni

Premessa

Come disposto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) artt. 13-14 e dal D.Lgs 196/2003 modificato dal D.Lgs 101/2018, con la presente informativa si forniscono le informazioni sulla gestione dei dati personali. Gli Interessati devono prenderne adeguata visione e possono chiedere ulteriori informazioni presso gli uffici del titolare del trattamento.

Oggetto e Finalità del trattamento dei dati

Il titolare del trattamento gestisce il trattamento dei dati personali degli alunni, e all'occorrenza dei loro familiari, è finalizzata alle attività istituzionali dovute (insegnamento, orientamento, formazione, organizzazione, amministrazione), in conformità agli obblighi di leggi e di regolamenti.

Base giuridica del trattamento dei dati

Base giuridica: il trattamento dei dati personali ha come base giuridica l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento e non necessita del consenso. Il trattamento dei dati personali per specifiche finalità diverse da quelle istituzionali e obbligatorie, ha come base giuridica il consenso dell'interessato.

Modalità di raccolta e trattamento dei dati

Modalità: i dati personali vengono conferiti al momento dell'iscrizione direttamente dall'alunno o dai familiari/tutori o dalle scuole di provenienza. Il trattamento è effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato e trattati compatibilmente con le finalità del trattamento.

I dati raccolti sono "minimizzati", cioè adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità del trattamento, esatti e aggiornati; sono trattati mediante banche dati cartacee e informatiche in locale e/o in cloud. La raccolta di eventuali dati fotografici/video/audio è effettuata con mezzi propri del titolare del trattamento o degli incaricati autorizzati.

Il trattamento viene effettuato prevalentemente all'interno della scuola, oltre che dal Dirigente, anche dal personale dipendente incaricato di trattamento in relazione alle mansioni istituzionali ricoperte: Direttore SGA, Membri di Organi Collegiali, Docenti (e formatori assimilati), Personale tecnico/amministrativo, Collaboratori scolastici, altro personale ATA.

Eventuali trattamenti da effettuare in esterno, per attività specifiche non eseguibili all'interno, vengono affidati a soggetti di comprovata affidabilità designati al trattamento esterno con specifica nomina sottoscritta dal Dirigente Scolastico. Per ogni trattamento diverso da quello per il quale i dati sono stati raccolti, il titolare fornisce all'interessato tutte le informazioni necessarie a tale diversa finalità.

Il complessivo processo di trattamento viene controllato dalle fasi di raccolta fino all'archiviazione storica mantenuta per i periodi consentiti.

Per i dati ottenuti dal Titolare non direttamente dall'interessato, deve essere fornita la presente informativa al più tardi entro un mese dall'ottenimento dei dati stessi o al momento della prima comunicazione con l'interessato o entro la prima eventuale comunicazione ad altro destinatario.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Affinché la scuola possa svolgere al trattamento definito nelle finalità/modalità, gli Interessati sono tenuti a conferire tutti i dati personali obbligatori e possono presentare ulteriori dati facoltativi per ottenere benefici individuali di condizione o di merito.

Dati obbligatori: dati anagrafici dei familiari/tutori; dati anagrafici completi dell'alunno, i necessari atti ufficiali del curriculum scolastico, i dovuti certificati sulla vaccinazione, le eventuali certificazioni di tutela della salute e/o delle diverse abilità psico-fisiche.

Dati facoltativi: dati necessari per ottenere servizi su richiesta e benefit (sussidi, esenzioni, attività extra-curricolari); dati/immagini di eventi/attività didattiche o complementari.

Si evidenzia la possibile acquisizione di immagini (foto/video individuali e di gruppo) degli alunni inerenti attività scolastiche complementari (gite, viaggi, recite, saggi, feste, ecc.). La eventuale comunicazione/diffusione di tali dati, effettuata con mezzi propri della scuola (sito web, giornalino, ...), potrà eventualmente essere effettuata previa valutazione dei rischi connessi per gli alunni minorenni e con il consenso documentato degli interessati, i quali possono esercitare in qualsiasi momento i diritti di blocco e cancellazione.



INFORMATIVA

artt. 13-14 Regolamento UE 2016/679

Conseguenze di un eventuale rifiuto di conferimento

Il consenso per il trattamento di dati **obbligatori**, funzionali alla gestione amministrativa e didattica dell'alunno, non è dovuto in virtù dell'adempimento del titolare ad obblighi di legge cui è soggetto.

Il mancato conferimento dei dati **facoltativi** funzionali al conseguimento di vantaggi/diritti di natura economica e/o sanitaria, non consentirà all'alunno di fruire degli stessi.

Soggetti e Categorie destinatari dei dati e ambiti di Comunicazione/Diffusione

La comunicazione/diffusione, in osservanza delle norme, riguarda i soli dati **consentiti** e per le sole **finalità istituzionali obbligatorie**.

Comunicazione: ad enti pubblici e soggetti privati in osservanza di leggi, contratti e regolamenti: MIUR ed enti affini, enti locali e territoriali, enti/funzionari pubblici per verifiche/controlli, enti della salute, enti erariali, enti assistenziali, aziende d'accoglienza, aziende assicurative, aziende di trasporto, partner di formazione e di attività educative, istituti tesorieri, sindacati per delega.

Diffusione: per **eventuali ed esclusivi obblighi di legge**, nei soli casi dovuti, all'Albo e sul sito web e mediante altri mezzi di diffusione della scuola.

Conservazione dei dati

I dati vengono conservati per il periodo necessario alla gestione del percorso di studio dell'alunno e per le finalità del trattamento; la durata è stabilita da specifiche norme e regolamenti o secondo criteri adeguati allo specifico trattamento di volta in volta effettuato.

Diritti dell'Interessato

L'Interessato (o i tutori legali) possono far valere i propri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, chiedendo notizie sui dati personali in relazione a: origine, raccolta, finalità, modalità, processo logico applicato e può esercitare i diritti su: accesso, rettifica, cancellazioni (oblio), limitazione. L'interessato (o i tutori legali) che riscontrano violazione del trattamento dei propri dati possono proporre reclamo all'autorità di controllo. L'interessato (o i tutori legali) hanno il diritto di revocare il proprio consenso prestato per una o più specifiche attività senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul precedente consenso. Il personale amministrativo di segreteria, opportunamente istruito, è incaricato per fornire all'Interessato (o ai tutori legali) informazioni ed elementi documentali adeguati alle richieste avanzate e consentiti dalle norme.

Principi applicabili al trattamento di categorie particolari di dati personali (sensibili e giudiziari)

Eventuali richieste, raccolte, trattamenti di categorie particolari di dati (sensibili e giudiziari), avvengono se:

- l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati
- il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici dell'interessato o del Titolare
- il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato
- il trattamento riguarda dati resi manifestamente pubblici dall'interessato
- il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o quando le autorità esercitino le loro funzioni giurisdizionali
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione e degli Stati membri
- il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva, diagnosi, assistenza e/o terapia

dunque per **compiti** istituzionali didattici, organizzativi, amministrativi e per trattamenti che non potrebbero essere adempiuti mediante dati di natura diversa.

Il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati avviene soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica.

Gli interessati dichiarano di aver ricevuto, letto e compreso la presente informativa sul trattamento dati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679. La presente è reperibile anche sul sito web dell'istituto scolastico.

Data _____

	Cognome e nome	Classe
Alunno minorenne		

Firma
Genitore 1

Firma
Genitore 2

Il/la firmatario, nel caso di impossibilità di ottenere la firma congiunta di entrambi i genitori, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

PUBBLICAZIONE DELLE FOTO SUL SITO DELLA SCUOLA

All'inizio dell'anno scolastico la scuola, tra i vari adempimenti, si preoccupa di acquisire il consenso delle famiglie alla pubblicazione delle foto sul sito istituzionale.

E' argomento che da sempre preoccupa i dirigenti scolastici e l'entrata in vigore del nuovo Regolamento UE 2016/679 ha nuovamente sollevato il dubbio su alcune questioni non chiaramente definite.

Cerchiamo di fare chiarezza!

Partiamo subito dal fatto che il Garante della privacy, in seguito ad un quesito posto alla sua attenzione, ha chiarito che

la scuola non deve chiedere il consenso per la pubblicazione sul sito internet dell'istituto di foto di studenti minori, perché si suppone che si tratti di foto istituzionali
(torneremo dopo sul concetto di *foto istituzionale*).

Vediamo però il quadro all'interno del quale si inserisce il chiarimento del Garante.

→ L'art.6 del GDPR stabilisce che il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: [...] e) *"il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento"*.

→ Il Miur, in un corso sul nuovo Regolamento privacy, ha specificato che *"Per quanto concerne la PA, la base legittimante il trattamento deve essere individuata non nel consenso dell'interessato ma nell'adempimento di un obbligo legale, o nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, di cui è investita la P.A., la quale agisce sulla base di leggi o regolamenti. Ciò si traduce, in pratica, nella non necessità per la PA di acquisire il consenso da parte dell'interessato qualora i dati siano raccolti e trattati per finalità istituzionali."*
Continua *"Ogni qual volta risulti necessario pubblicare dati personali (anche se comuni) si dovrebbe imprescindibilmente: A. Accertare il fondamento normativo (legge o regolamento); e, B. Rispettare i principi di minimizzazione dei dati, limitazione della conservazione e protezione dei dati per impostazione predefinita – privacy by default"*.

→ Le linee guida del Garante per la protezione dei dati personali *"La trasparenza sui siti web della PA"* prevedono: *"la diffusione di dati personali – ossia "il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione" – da parte dei "soggetti pubblici" è ammessa unicamente quando la stessa è prevista da una specifica norma di legge o di regolamento. Pertanto, in relazione all'operazione di diffusione, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali informazioni, atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, verifichino che la normativa in materia di trasparenza preveda tale obbligo"*.

La scuola, in quanto PA, tratta i dati di cui è in possesso (di personale, alunni, famiglie e fornitori) in forza di legge o regolamento e, quindi, non è tenuta a chiedere il consenso. Si pensi, ad esempio, se la famiglia si rifiutasse di far gestire i dati del proprio figlio iscritto a scuola; per ovvi motivi, connessi all'obbligo da parte del titolare e all'interesse dell'alunno, la scuola deve trattare i dati personali a prescindere dal consenso o

rifiuto degli interessati. Allo stesso modo le foto, in quanto configurabili come dati personali, possono essere trattate/pubblicate **senza il consenso degli interessati solo per finalità istituzionali**.

A questo punto, il problema si pone sul concetto di “*foto istituzionale*”, apparentemente arbitrario e di difficile definizione: quando una foto è istituzionale?

Questo è sicuramente l’aspetto più difficile, non essendoci una norma di carattere generale che autorizza la scuola alla pubblicazione delle fotografie degli studenti. Quello che regola la pubblicazione delle foto da parte della scuola, nella sua qualità di Pubblica Amministrazione e per i soli fini istituzionali, è sicuramente il principio di “**non eccedenza**”.

Possiamo affermare che il processo educativo ha spesso la necessità, per un suo compimento, della diffusione dei principali aspetti dello stesso verso l’utenza territoriale e gli stakeholder. Pensiamo, ad esempio, ad alcune attività svolte nell’ambito dei progetti europei, alla partecipazione a concorsi e competizioni didattiche e sportive: attività sicuramente *istituzionali*, che per loro natura assumono valenza educativa quando svolte in pubblico e/o diffuse anche in streaming o per mezzo dei canali di informazione. In questo caso **la pubblicazione è lecita e necessaria per le finalità didattiche perseguite**. Al contrario, eventi come una festa scolastica (carnevale, compleanni, ...) non hanno, in linea di principio, valenza istituzionale e la pubblicazione delle fotografie è meno giustificabile per fini istituzionali e, quindi, evitabile.

Per attribuire **carattere istituzionale** alla pubblicazione delle foto, **il Garante propone di utilizzare il PTOF**. Nell’offerta formativa espressa nel PTOF, la scuola può opportunamente inserire le attività/eventi, le motivazioni e i contesti per i quali la pubblicazione delle foto assume rilevanza e rientra nell’offerta formativa. In questo caso, **la pubblicazione delle foto assume valenza istituzionale e, come tale, non richiede il consenso degli interessati**. E’ buona prassi, sempre e comunque, valutare ogni singolo evento per evitare trattamenti eccedenti.

Dunque:

Pubblicazione delle foto per fini istituzionali

La **richiesta del consenso non è dovuta** quando la pubblicazione avviene per **finalità istituzionali** in forza di legge o di regolamento. E’ però necessario **individuare il provvedimento che disponga o autorizzi la pubblicazione delle fotografie degli studenti**. Non esistendo un provvedimento/legge/regolamento di carattere generale che autorizzi alla pubblicazione, la scuola può ricondurre la stessa in ambito istituzionale in uno dei seguenti modi:

- ✓ **dimostrando** che la pubblicazione delle fotografie/video è **indispensabile** per la valenza di uno o più progetti didattici. A tale scopo occorre **descrivere nel PTOF** i motivi didattici che rendono **necessaria** la pubblicazione delle fotografie;
- ✓ **approvando** un regolamento che individui i contesti istituzionali in cui sia lecita la pubblicazione delle fotografie/video in cui sono riconoscibili gli studenti (il regolamento e la delibera di approvazione del Consiglio di Istituto dovranno essere pubblicate all’albo della scuola).

Alla luce del quadro esposto, le scuole alle prese con la **revisione del PTOF** e che non hanno ancora disciplinato questo aspetto delle foto nell’offerta formativa, nell’attesa della stesura del PTOF aggiornato possono **acquisire il consenso** da parte delle famiglie utilizzando il modulo allegato. Le valutazioni di non eccedenza circa la pubblicazione delle foto restano le medesime anche in presenza del consenso e, quindi, è opportuno evitare la pubblicazione di foto relative ad eventi non riconducibili ad un ambito “istituzionale”. E’, inoltre, consigliabile predisporre in **Regolamento interno** circa la pubblicazione delle foto e l’individuazione degli ambiti istituzionali.

Si allegano modello per il consenso e informativa.

Cordiali saluti
Dott.ssa Anna CIMA